

DELIBERA N. 25/06/CSP

**Segnalazione dell'On. Davide Caparini (Lega Nord Padania) nei confronti della  
società Rai radiotelevisione italiana s.p.a. (emittente per la radiodiffusione  
televisiva in ambito nazionale Rai Tre)  
per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005,  
n. 177  
(trasmissione "Ballarò")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 1 febbraio 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la segnalazione dell'on. Davide Caparini, in qualità di deputato della Lega Nord Padania, pervenuta in data 14 novembre 2005 (prot. n. 23596/05/NA), nella quale si asserisce che l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Tre, irradiata dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., non ha assicurato la presenza di politici ed esponenti della Lega Nord nel programma "Ballarò" nel periodo compreso tra l'11 ottobre 2005 e l'8 novembre 2005, sia in ciascuna delle singole trasmissioni che nella continuità dell'azione informativa, il tutto in violazione delle disposizioni in materia di pluralismo politico e dei principi di obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione;

VISTA l'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento vigilanza e controllo con la nota in data 30 novembre 2005 (prot. n. 1907/DVeC/05);

RITENUTO opportuno estendere il periodo oggetto di verifica fino al 10 dicembre 2005, considerato riferimento temporale congruo in ordine alla specifica

tipologia del programma di approfondimento “Ballarò” e della sua ciclicità, ai fini dell’accertamento della programmazione dell’emittente in questione;

VISTA la nota in data 9 gennaio 2006 (prot. n. 697) del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell’Autorità con la quale è stato avviato nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Tre, un procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, per la verifica delle circostanze segnalate e di quanto accertato;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. in relazione al procedimento in oggetto, pervenute in data 19 gennaio 2006 (prot. n. 1992) e ribadite in sede di audizione del 23 gennaio successivo, nelle quali la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, oltre che eccepire, in via preliminare, l’incompetenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha il potere di indirizzo generale e di controllo nei confronti della concessionaria medesima, ai sensi dell’articolo 4, della legge n. 103/75, nel merito rileva, in particolare, che:

- 1) l’assenza di esponenti della Lega Nord nelle puntate del programma di approfondimento informativo “Ballarò” trasmesse nel periodo dall’11 ottobre all’8 novembre 2005 non è dovuta ad una preclusione nei confronti del partito politico in questione, bensì è frutto di una libera scelta dei suoi rappresentanti;
- 2) infatti, come risulta per tabulas, gli autori del programma hanno ripetutamente invitato telefonicamente il Ministro per le Riforme Istituzionali, on. Calderoli, il Ministro del Lavoro, on. Maroni e il Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, on. Giorgetti, senza alcun riscontro positivo;
- 3) pertanto, solo dalla metà del mese di novembre 2005, grazie ai contatti dell’Ufficio Stampa della Lega Nord con la redazione del programma, la situazione è mutata, per cui a partire dalla puntata del 22 novembre 2005 hanno preso parte al programma rappresentanti del soggetto segnalante;
- 4) infatti, nella puntata del 22 novembre 2005 è stato presente il Presidente dei Deputati della Lega Nord, on. Andrea Gibelli, nella puntata successiva del 29 novembre è intervenuto, in collegamento dal quotidiano “La Padania” il Direttore Pierluigi Paragone, non classificato nel monitoraggio televisivo quale soggetto politico, e nella puntata del 10 gennaio 2006 è stato ospite il Ministro della Giustizia, Roberto Castelli;
- 5) infine, per giurisprudenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, va considerato che la valutazione dei programmi di approfondimento non può limitarsi ad una singola trasmissione e che la presenza di esponenti politici è rapportata all’area dell’informazione complessivamente considerata, comprensiva sia di telegiornali che dei programmi di approfondimento sui temi di attualità;

RITENUTO, relativamente all’eccezione preliminare di natura formale, quanto segue:

1) la competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine all’azione accertativa e sanzionatoria è ammissibile sotto il profilo procedurale, in quanto i procedimenti avviati su denuncia, che non risultano disciplinati da norme di settore, sono regolati dalle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare dall’articolo 7, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 10, della legge n. 249 del 1997, il quale, ampliando la previsione di cui all’articolo 9, della stessa legge n. 241/90, aggiunge alla possibilità di intervenire in un procedimento già avviato, quella di sollecitarne l’avvio attraverso la presentazione di una denuncia;

2) per quanto concerne il riparto di competenze tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dalla lettura coordinata dell’articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) con l’articolo 1, comma 4, della legge n. 249 del 1997, si evince che non è attribuita alla Commissione stessa alcuna specifica previsione relativamente alla tutela del pluralismo dell’informazione. I compiti di vigilanza che l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1, della legge n. 249 del 1997 attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riguardano, pertanto, tutte le disposizioni residuali, tra le quali rientra, conseguentemente, anche l’articolo 3, del citato Testo unico;

CONSIDERATO che la trasmissione “Ballarò”, oggetto della segnalazione, rientra tra i programmi di approfondimento, in quanto caratterizzata dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca e ricondotta sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica e, essendo un programma seriale identificabile per impostazione e realizzazione, è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO quanto disposto dall’articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, secondo cui *“Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7, del citato Testo Unico, l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RITENUTO, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

RILEVATO che dai dati disponibili del monitoraggio delle trasmissioni televisive (note del 30 novembre 2005, prot. n. 1907/DVeC/05 e 4 gennaio 2006, prot. n. 24/DVeC/06) risulta che nel periodo dall'11 ottobre 2005 al 10 dicembre 2005 il soggetto politico segnalante è stato presente nel programma di approfondimento "Ballarò" nella puntata del 22 novembre 2005 con un tempo di parola di otto minuti primi e quarantadue secondi, pari al 3,07%, del tempo complessivo dedicato ai soggetti politici pari a quattro ore, quantantatré minuti primi e quarantanove,secondi, corrispondenti al 68,47% del tempo complessivamente riservato agli interventi dei soggetti politici o istituzionali (sei ore, cinquantaquattro minuti primi e ventinove secondi);

CONSIDERATO che la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento nella rappresentazione delle posizioni politiche;

CONSIDERATO, infatti, che, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di approfondimento informativo l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche in relazione a fatti dell'attualità e della cronaca in cui assumono rilevanza le medesime opinioni, e la pari opportunità tra i soggetti politici;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nel periodo considerato, nei confronti del soggetto segnalante, un'adeguata presenza nel programma di approfondimento "Ballarò" tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dagli articoli 3 e 7 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 ed, in particolare, della parità di accesso tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

RITENUTO per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione a quanto previsto dagli articoli 3 e 7, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005;

RILEVATO che la reintegrazione nella parità di accesso alla trasmissione in questione deve intervenire prima della convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la proposta degli Uffici;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### DELIBERA

1. la società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Rai Tre*, con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14, cap. 00195, è tenuta a curare l'inserimento nella programmazione della trasmissione di approfondimento informativo "Ballarò", prima della data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della presenza qualificata del soggetto segnalante al fine di assicurare la parità di trattamento e la completezza dell'informazione;
2. dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – All'attenzione dell'Avv. Antonietta Polcaro, responsabile del procedimento, Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507828;
3. la trasmissione della presente delibera alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 1 febbraio 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per il SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti